

CITTÀ METROPOLITANA di BARI

Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente

DETERMINAZIONE

Oggetto: Lgs. n.152/06 artt.214 e 216. Società Figli Cardone snc.. Bari. Rinnovo iscrizione nel registro delle imprese che effettuano comunicazione di inizio attività per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata e gestione acque meteoriche di dilavamento, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex Dpr 59/2013 attivato presso il Suap del Comune di Bari.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.30 del 19.04.2016 è stata disposta una "Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente" istituendo tra gli altri, il Servizio "Edilizia, Impianti Termici. Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente";
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n.274 del 31.10.2016 è stato conferito al Dott. Francesco Meleleo, l'incarico dirigenziale ad interim, del Servizio "Edilizia, Impianti Termici. Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente";

Visti:

- il DPR n. 59 del 13.03.2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. recante nella Parte Quarta disciplina in materia di gestione Rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- il Decreto Ministeriale n.350/1998;
- il Decreto Ministeriale 5.2.1998 e smi;
- gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificati dall'art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui viene trasferita alle Province, a far data dal 13/2/2008, la competenza circa le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verificando d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
- l'art.124, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss. mm. e ii., recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, che al primo comma statuisce " *tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati* ", al settimo comma, statuisce che: "*salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia...*";
- il Regolamento Regionale n° 26 del 09/12/2013, pubblicato sul B.U.R.P. n. 166 del 17/12/2013, che ha disciplinato quanto previsto all'art.113 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.n.56/2014 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
- l'art. 107 D.Lgs. n.267/2000;
- lo statuto dell'Ente;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 495 del 20.07.2011 si disponeva di rinnovare, a decorrere dal 30.08.2011, ai sensi dell'art. 216, comma 3°, del D.Lgs. n. 152/2006, alla Società "**Figli Cardone snc**", con sede legale in Bari alla Via Santa Caterina, 20, legalmente rappresentata dal Sig. Raffaele Cardone, l'iscrizione al **n.83** del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1 – sub allegato 1 al D.M.A. 5.2.98 e smi, per le tipologie, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.12, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.8, 5.16 e 5.19;
- con nota acquisita in atti al prot. n.76301 del 09.06.2016, il Suap del Comune di Bari, trasmetteva la comunicazione datata 26.05.2016, con allegato parere igienico sanitario favorevole della ASL SISP Area Metropolitana prodotta dalla società "**Figli Cardone snc**", intesa a conseguire il rinnovo dell'iscrizione innanzi richiamata;
- in riscontro alla predetta comunicazione, questo Servizio, con nota prot. n. 98949 del 04.08.2016, comunicava alla società "**Figli Cardone snc**", di essere assoggettata alla disciplina in materia A.U.A. di cui al DPR 59/2013 e, conseguentemente, invitava la stessa a formalizzare apposita istanza, nonché a trasmettere le integrazioni documentali relativi al rinnovo richiesto per il tramite del SUAP,
- inoltre, nell'ambito dell'attività istruttoria di verifica della sussistenza dei prescritti presupposti e requisiti di carattere tecnico, ravvisata l'opportunità di procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici rispetto al sistema di vincoli definiti dal Piano di Gestione Rifiuti e riscontrati sul sito, con la nota predetta l'Amministrazione procedente indiceva Conferenza di servizi per il 06.09.2016 per l'acquisizione dei prescritti pareri;
- con nota acquisita in atti al prot. n. 102809 del 23.08.2016, il Suap del Comune di Bari, trasmetteva, la richiesta della società "**Figli Cardone snc**"; di proroga dei termini per la produzione delle integrazioni richieste con nota 98949/16;
- il Servizio scrivente, nelle more della conclusione dell'iter istruttorio, con atto n.4546 del 25.08.2016, disponeva, in favore della società "**Figli Cardone snc**", la proroga per la durata di mesi dell'iscrizione **n.83** del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata;
- nella riunione del 06.09.2016 la conferenza dava atto dell'assenza di tutti gli invitati e sospendeva i lavori al fine di acquisire i pareri in ordine agli aspetti localizzativi ed urbanistici e li aggiornava alla data del 05.10.2016;
- nella riunione del 5.10.2016 la Conferenza dava atto dell'assenza di tutti gli invitati e sospendeva ed aggiornava i lavori alla data del 09.11.2016, inoltre, invitava la società proponente, a trasmettere entro il 20 ottobre per il tramite del Suap la richiesta di documentazione integrativa avanzata con nota 98949/16;
- nella riunione del 9.11.2016 la Conferenza dava atto dell'assenza di tutti gli invitati e della necessità di acquisire il parere delle FAL e del Comune di Bari in ragione della sussistenza di n.2 vincoli di natura escludente e disponeva la sospensione e l'aggiornamento dei lavori alla data del 17.1.2017, inoltre rilevato il mancato riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata alla società proponente, evidenziava che in ipotesi di mancata acquisizione delle stesse entro la data della riunione del 17.01.2017, si sarebbe proceduto all'archiviazione della pratica ed al conseguente divieto di prosecuzione dell'attività e cancellazione dal registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata;
- nella riunione del 17.01.2017, la Conferenza dava atto dell'assenza di tutti gli invitati e disponeva la sospensione e l'aggiornamento dei lavori alla data del 17.02.2017;
- nella riunione conclusiva del 17.02.2017, la conferenza, dava atto dell'assenza degli Enti invitati, nonché dell'acquisizione del parere di compatibilità ambientale della Ripartizione Tutela e Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di Bari e invitava le FAL ad esprimere il proprio parere entro il 22.02.2017, in mancanza si sarebbe inteso acquisito il parere in senso favorevole;
- con nota in atti al prot. n. 22759 del 22.02.2017, veniva acquisito il parere favorevole delle FAL, prot. n. 1237 del 17.02.2017;

Vista, l'autorizzazione alla scarico di acque meteoriche rilasciata in favore della Società "**Figli Cardone snc**", con determinazione dirigenziale **n.2782 del 10.04.2014** e ritenuto di dover trasfondere il

contenuto del provvedimento rilasciato con la presente Autorizzazione Unica, recependone le prescrizioni impartite;

Atteso, inoltre, che:

- l'attività in epigrafe, oggetto della presente procedura, è assoggettata alle garanzie finanziarie;
- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 6117 del 23.07.2014 in atti al prot. n. 111631 del 28.07.2014 ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente prot. n. 19931 del 18.07.2014: "*Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti*";
- nella citata disposizione ministeriale si riporta quanto di seguito testualmente trascritto:
"*La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.*

...

Con la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

...

Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 1.08.2014 nel trasmettere la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni ha invitato le Amministrazioni procedenti a tenerne "*in debito conto nello svolgimento delle proprie attività*";
- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale ammontano complessivamente a € 104.276,75 come di seguito specificato:

Ammontare garanzia finanziaria = A

A - Garanzie per la sola operazione R13 è pari a:

max	{	€ 145 x 719,15 t per attività R13 di rifiuti speciali non pericolosi = € 104.276,75
		€ 10.000, importo minimo da garantire per la sola attività di messa in riserva

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare in via sussidiaria, in euro € 104.276,75 le garanzie finanziarie sulla base dei criteri definiti nel regolamento ministeriale innanzi richiamato, nonché alle prime indicazioni impartite dalla Regione Puglia, secondo le modalità riportate nell'allegato tecnico **A** e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto alla definitiva approvazione del decreto ministeriale;

Accertato, pertanto, che sussistono le condizioni, nonché i requisiti che consentono di poter disporre l'iscrizione nel registro delle imprese – ex art. 216, comma 3°, del D.Lgs. n. 152/06;

Attestato che il Dirigente pro tempore, il Dott. Armando Diamanti responsabile del procedimento e il Giuseppe Vinella, in qualità di istruttore, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 – bis ex L.n.241/90 e dagli artt. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Bari e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n.445;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;

Visto l'art. 14 - comma 1 - lett. e) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 28 dicembre 2009 n.2668 "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia" e successivo aggiornamento e adeguamento adottato con D.G.R. n.819 del 23 aprile 2015;

D E T E R M I N A

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del DPR n.59/2013, da rilasciare da parte del Suap del Comune di Bari, in favore della società "**Figli Cardone snc**", con sede legale ed operativa in Bari alla Via Santa Caterina, 20, in catasto al foglio di mappa n. 38 p.lla n.185, per i seguenti titoli autorizzativi:

A) - iscrizione nel registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/06

B) - autorizzazione allo scarico di acque meteoriche ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e smi. Regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013;

A.1) di rinnovare, a decorrere dal 25.02.2017 alla Società "**Figli Cardone snc**", con sede legale ed operativa in Bari alla Via Santa Caterina, 20, legalmente rappresentata dal Sig. Raffaele Cardone, nato a Bari il 28.12.1952, l'iscrizione **al n. 83** del registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero in procedura semplificata in ordine alla sola attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi rientranti nell'allegato 1 – sub allegato 1 al D.M.A. 5.2.98 e smi, di cui alle tipologie, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.12, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.16 e 5.19, svolta su area riferita in catasto al foglio di mappa n. 38 p.lla n.185 (della superficie di 4000 mq. circa,) così come individuata nell'allegato stralcio catastale "**B**", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una quantità complessiva di 5.210 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio di 719,15 tonn.;

A2 le attività di recupero che la Società potrà esercitare sono le seguenti:

Punto del D.M. 05.02.98 All.1 sub. 1	Codici CER	Quantità tonn/annue	Capacità Massima stoccabile (tonn.)	Attività di recupero	Operazione di recupero
3.1	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [200140] [191202][190118]	4532	500	3.1.3.c	R13
3.2	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	68	20	3.2.3 c	R13

3.3	[150104] [191203] [150105] [150106]	1,50	0,30	3.3.3	R13
3.4	[110299] [120103] [120104] [200140]	1,20	0,30	3.4.3	R13
3.5	[150104] [200140]	0,70	0,10	3.5.3	R13
3.7	[110299] [120103] [120199]	0,50	0,50	3.7.3. a	R13
3.12	[110299] [120103] [120104] [200140]	1	0,250	3.12.3	R13
5.1	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	418,30	150	5.1.3	R13
5.2	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	159,70	40	5.2.3	R13
5.5	[160801]	3	0,30	5.5.3	R13
5.6	[160214] [160216] [200136] [200140]	4,20	0,90	5.6.3	R13
5.7	[160216] [170402] [170411]	15,70	5	5.7.3 a	R13
5.8	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]	1,70	0,50	5.8.3 a	R13
5.16	[160214] [160216] [200136] [110114] [110299] [110206]	1,70	0,50	5.16.3	R13

5.19	[160216] [160214] [200136]	0,80	0,50	5.19.3	R13
------	-------------------------------	------	------	--------	-----

B) SCARICHI ACQUE METEORICHE

B1 - le acque meteoriche di prima pioggia, opportunamente separate dalle prime, saranno avviate e sottoposte ad un pretrattamento di grigliatura e quindi collettate ad un pozzetto by-pass, in cui avverrà la separazione tra l'acqua di prima pioggia e successive di dilavamento. Le acque di prima pioggia saranno sottoposte ad un trattamento di filtrazione con carboni attivi ed inviate successivamente al sistema di scarico su suolo tramite subirrigazione;

- le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, opportunamente separate dalle prime tramite pozzetto ripartitore, e rivenienti dalle coperture e superfici scoperte, previo pretrattamento di grigliatura, saranno collettate verso un dissabbiatore/disoleatore e successivamente scaricate su suolo mediante subirrigazione.

B2 la società è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni/obblighi:

a) osservare i limiti chimico fisici di accettabilità previsti dalla tab. 4 all. n. 5 D.Lgs. n. 152/06 e s. m.i, con divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dello stesso allegato e produrre, semestralmente, idonea certificazione analitica da cui risulti che le acque di pioggia trattate di cui al punto 1), prima dello scarico, rientrino nei predetti limiti di legge;

b) assicurare lo smaltimento dei fanghi, olii e grassi rivenienti dalle stazioni di sedimentazione, accumulo e disoleazione mediante Ditte autorizzate, inviando annualmente alla Città Metropolitana di Bari Provincia di Bari- Servizio Edilizia Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, e delle attestazioni di conferimento;

c) eseguire periodici interventi di manutenzione alle opere fognarie realizzate, al fine di garantirne l'efficienza;

d) utilizzare i collettori di scarico della fogna pluviale per l'immissione delle sole acque di pioggia con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza da quelle di pioggia, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili immissioni abusive;

e) rispettare tutte le prescrizioni imposte da Enti ed Organismi abilitati nonché le normative statali e regionali che dovessero essere emanate posteriormente alla data di adozione del presente provvedimento, qualora apportassero elementi significativi, integrativi e/o innovativi alla vigente normativa in materia;

f) comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture e alle opere di fognatura realizzate, informando gli Uffici della Regione, della Provincia e della A.S.L. competente di ogni eventuale modifica, ampliamento o ristrutturazione dello scarico;

3) la durata dei titoli rilasciati ha validità pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del Suap del Comune di Bari, con avvertimento che, sei mesi prima della scadenza, la Società è tenuta ad effettuare una comunicazione di rinnovo, ai sensi dell' art. 216 del D.Lgs. n.152/06 e degli artt. 3, comma 6) e 5 comma 1) del D.P.R. n. 59/2013; analoga nuova comunicazione dovrà essere formalizzata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

4) la mancata osservanza di quanto sopra prescritto ed eventuali violazioni di legge comporteranno l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ex art. 216 c. 4 Dlgs 152/06 e la conseguente cancellazione dell'iscrizione dal registro delle imprese che esercitano attività di recupero in procedura semplificata.

5) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di sopraggiunte disposizioni normative.

6) di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistica.

7) di notificare il presente provvedimento al Suap del Comune di Bari, ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale (Aua) nonchè di trasmettere il provvedimento alla Regione Puglia – Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, all'Adb Puglia, alle FAL Bari, alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali, al Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell' A.S.L.BA SISIP Area Metropolitana e di comunicare per opportuna conoscenza il provvedimento al Sindaco della Città Metropolitana, e al Servizio Polizia Metropolitana, affinchè siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge.

8) di precisare, ai sensi dell'art.3, comma 4 della L. 241/90, che avverso la presente determinazione è possibile presentare ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza, ovvero in alternativa ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza.

Il Dirigente ad interim
Dott. Francesco Meleleo

Il responsabile del procedimento:
Dott. Armando Diamanti

L'istruttore:
G. Vinella

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'